

COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Roma 103 – 09070 Zeddiani OR - tel. 0783/418000; fax.0783/418267; C.F.:00070410956



REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/04/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03/08/2021

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2 - Riferimenti normativi

- Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 27.7.1934);
- Ordinamento dello Stato Civile (R.D. n. 1238 del 9.7.1939);
- Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.9.1990);
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (L. n. 130 del 30.3.2001);
- Circolari esplicative del Ministero della Sanità (n. 24 del 24.6.1993, n. 10 del 3.7.1998);
- Circolari esplicative del Ministero della Salute (n. 400 del 21.5.2002);
- Delibera della Giunta della Regione Sardegna n° 51/24 del 17/11/2009;
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.);
- Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative (L.R. 11 Ottobre 1985, n. 23 e ss.mm.ii.).

Art. 3 – Competenze

Comune di Zeddiani

Provincia di Oristano

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

Approvato con deliberazione del C.C. n° 6 del 23/04/2018

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

La gestione, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria ed edilizia cimiteriale sono determinate dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 4 – Organizzazione dei Servizi cimiteriali

Il Regolamento comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

I servizi cimiteriali sono così organizzati:

- Polizia Mortuaria – Sindaco - Ufficio Anagrafe Stato Civile – Necroforo;
- Edilizia Cimiteriale – Ufficio Tecnico;
- Sorveglianza e pulizia – Ufficio Polizia Locale – Necroforo;

in collegamento con il servizio di igiene pubblica della ASL competente.

I servizi che non potessero essere svolti dal personale dipendente potranno essere affidati all'esterno nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Essi esercitano le proprie competenze nel rispetto del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle altre norme di legge e regolamenti a carattere nazionale o regionale, e a tali normative si rinvia, per quanto non contemplato nel presente Regolamento.

Art. 5 – Responsabilità

In ogni tempo il Sindaco può, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili:

- Disporre la revoca e la rimozione di sepolture assegnando altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizio o per opere di carattere generale;
- Ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano moleste esalazioni o perdite di materiale organico, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;
- Far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante che si trovino a violare le norme del regolamento e dell'autorizzazione data, o che siano pericolanti o in stato di indecoroso abbandono;
- Autorizzare le estumulazioni ordinarie e straordinarie alla scadenza delle concessioni.

Il Sindaco, su proposta della ASL competente può adottare provvedimenti per migliorare il servizio come da art. 51 comma 2 del DPR 285/1990.

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o da questo utilizzati in maniera difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Chiunque introduca nel cimitero cose di qualsiasi natura, non ammesse ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 285/1990 o non attinenti al culto dei defunti, ovvero chiunque provveda in proprio ad effettuare nel cimitero alcune delle operazioni previste dal D.P.R. 285/1990, ne risponde ai sensi del C.C. salvo che il fatto non costituisca rilevanza penale.

Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nei loculi, ossari e cinerari, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione delle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi e alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate. Qualora in seguito ai lavori effettuati vengano prodotti materiali di risulta, gli stessi dovranno essere prontamente rimossi e conferiti a discarica a cura di chi li esegue, e lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato.

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, oppure presso ospedali o altri Istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

Capo II CIMITERI

Art. 7 – Servizio di custodia e orario di apertura al pubblico

L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri è fissato dal Sindaco con propria ordinanza e affisso all'ingresso del cimitero.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, può autorizzare la visita fuori orario nel cimitero, per comprovati motivi.

Egli assicura mediante il personale appositamente incaricato, la vigilanza e garantisce le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 8 – Piano regolatore cimiteriale – Delimitazione dei reparti

Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi per fosse di inumazione per sepolture collettive private individuali;
- b) campi per la costruzione di sepolcri privati per inumazione a tumulazioni individuali;
- c) campi per la costruzione di sepolcri privati per inumazione a tumulazioni familiari;
- d) campi per la costruzione di cappelle per tumulazioni per famiglie;
- e) loculi per tumulazioni individuali;
- f) nicchie cinerarie;
- g) cellette ossario;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

Art. 9 - Tipologie di sepolture

Le sepolture possono essere private o collettive.

Le sepolture private sono: **i loculi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, i sepolcri di famiglia, le cappelle.**

Per **loculi** si intendono i posti salma destinati ad accogliere i feretri, disposti su una struttura generalmente in calcestruzzo armato, in cui i posti salma sono disposti su più file o colonne, in senso trasversale o longitudinale. Un insieme di loculi è chiamato blocco. I loculi sono realizzati dal comune e sono dati in concessione d'uso.

Per **cellette ossario** si intendono delle celle, disposte in file e colonne su una struttura generalmente in calcestruzzo armato, destinate ad accogliere una o più cassette di resti ossei esito di riduzioni resti a seguito di esumazioni/estumulazioni. Le cellette sono realizzate dal comune e sono date in concessione d'uso.

Per **nicchie cinerarie** si intendono delle nicchie, disposte in più file o colonne su una struttura generalmente in calcestruzzo armato, destinate ad accogliere una o più urne cinerarie, contenenti l'esito di cremazioni. Le nicchie sono realizzate dal comune e sono date in concessione d'uso.

Per **sepolcri individuali** si intendono le sepolture con un posto salma destinato a contenere il feretro o la cassetta dei resti ossei o urna cineraria appartenenti al defunto. L'edificazione dei sepolcri è a carico dei privati, mentre l'area cimiteriale su cui insistono è data in concessione d'uso.

Per **sepolcri di famiglia** si intendono le sepolture con due posti salma destinati a contenere dei feretri e/o delle cassette di resti ossei e/o urne cinerarie appartenenti a persone aventi tra loro legami di parentela fino al quarto grado. L'edificazione dei sepolcri è a carico dei privati, mentre l'area cimiteriale su cui insistono è data in concessione d'uso.

Per **cappelle** si intendono degli edifici destinati ad accogliere più posti salma, destinati a contenere feretri e/o cassette di resti ossei e/o urne cinerarie appartenenti a persone aventi tra loro legami di parentela fino al quarto grado. L'edificazione delle cappelle è a carico dei privati, mentre l'area cimiteriale su cui insistono è data in concessione d'uso.

Le sepolture collettive sono: **i campi comuni di inumazione, l'ossario comune, il cinerario comune.**

Per **campi di inumazione** si intendono delle aree cimiteriali di terreno, opportunamente delimitate, suddivise in riquadri, destinate all'accoglimento di feretri per l'inumazione. I campi sono suddivisi in fosse, ciascuna delle quali è destinata all'inumazione di una singola salma.

Per **ossario comune** si intende un vano ipogeo, opportunamente dimensionato, destinato all'accoglimento di resti ossei risultato delle esumazioni/estumulazioni.

Per **cinerario comune** si intende un vano, generalmente ipogeo, opportunamente dimensionato, destinato all'accoglimento delle ceneri risultato delle cremazioni.

Art. 10 – Concessioni sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di **66 anni** dalla data della sepoltura;
- b) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di **66 anni** dalla data della concessione;
- c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di **66 anni** dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- d) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie (tombe di famiglia e cappelle) per la durata di **66 anni** dalla data della concessione;

Le concessioni di cui al presente comma, escluse quelle di cui alla lettera a), possono essere rinnovate alla scadenza e a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per la durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

Il rinnovo della concessione può essere effettuato previo nuovo pagamento dell'intera tariffa in vigore al momento in cui viene effettuata la richiesta.

In caso di rifiuto da parte degli interessati di effettuare il versamento delle somme dovute relative alla concessione e agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato dall'eventuale rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi comuni di inumazione, dal quale, scaduto il tempo di rotazione, verrà esumato e deposto nell'ossario comune.

Qualora non vi sia disponibilità di posto nel campo comune, si procederà al recupero delle somme dovute con l'iscrizione a ruolo delle stesse.

Per quanto riguarda ossa e ceneri, nel caso di mancato pagamento delle somme, si procederà d'ufficio alla dispersione rispettivamente nell'ossario e nel cinerario comune.

Art. 11 – Tumulazioni provvisorie

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cinerarie, in loculi individuati per l'occasione, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

Il deposito provvisorio non può superare la dura di 6 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

Qualora alla scadenza del periodo non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvederà d'ufficio all'estumulazione del feretro stesso e al suo collocamento nel primo loculo utile con ordinaria assegnazione, addebitandone al concessionario tutte le spese inerenti all'operazione.

Art. 12 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Per quanto riguarda le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n° 285/1990.

Art. 13 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Responsabile del Servizio solo qualora concorrano gravi e comprovati motivi. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta scritta dei familiari alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette al pagamento dei costi stabiliti dal Comune, ogni qual volta siano richieste dai familiari e comunque quando sia prevista la tumulazione in sepolture private o, con una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

Art. 14 – Sepolture private

La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 10.

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni delle medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Tutte le opere relative alla concessione sono altresì soggette alle norme edilizie specifiche indicate nel presente regolamento e a quelle previste dal regolamento edilizio comunale e dalla normativa urbanistica edilizia vigente.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Nel caso di rinuncia (per trasferimento della salma in altra sepoltura), il Comune rientra in tal modo nella libera disponibilità del loculo, che pertanto può essere nuovamente concesso ad altra persona.

Art. 15 – Concessionari

Il Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

La concessione non è cedibile a terzi.

Art. 16 – Modalità per ottenere una concessione cimiteriale e criteri di assegnazione

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, indicando il tipo di concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene da terzi, il concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene per ordine progressivo di presentazione della domanda per cui fanno fede data e numero di protocollo.

La concessione in uso di sepolture non può essere ceduta a terzi ma solo retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

L'assegnazione in uso delle sepolture, avviene in base alla numerazione progressiva assegnata e risultante dall'apposita cartografia disponibile presso gli uffici Comunali.

Non saranno utilizzati per le concessioni nuovi blocchi di loculi prima dell'avvenuta completa assegnazione dei blocchi già parzialmente assegnati.

Le concessioni di sepolture private per inumazione e per la tumulazione individuale in loculo ha luogo esclusivamente in occasione della sepoltura, ovvero al momento dell'evento, delle persone cui sono destinate.

Le sepolture per inumazioni vengono effettuate gratuitamente per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre per tutti gli altri casi, previo pagamento del corrispettivo di concessione previsto dalle tariffe di cui all'art. 20.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Le sepolture per la tumulazione individuale in loculo vengono assegnate seguendo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso salvo particolari e motivate esigenze di assegnazione (blocchi di loculi già iniziati, loculi disponibili da precedente estumulazione, etc.).

Le sepolture per la tumulazione individuale in loculo, possono essere assegnate in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n° 285/90, previa autorizzazione formale del Sindaco:

- anche a persone viventi, nel loculo affianco o adiacente al parente prossimo deceduto (marito, moglie o convivente, figlio o fratello);
- anche a persone viventi qualora il richiedente sia un malato terminale;
- anche a persona vivente che abbia compiuto 70 anni di età o che dimostri di non avere in vita parenti entro il secondo grado;
- in tutti gli altri casi a discrezione del Sindaco.

Potrà essere lasciato il criterio di scelta da parte del cittadino solo per tutte quelle sepolture analoghe disponibili di cui l'amministrazione comunale è rientrata in possesso a seguito di rinuncia, decadenza, scadenza o estinzione. La priorità nel diritto di scelta in quest'ultimo caso è data dall'ordine temporale di presentazione delle richieste in base al numero di protocollo della domanda;

La concessione dei loculi, può inoltre essere estesa anche alle salme estumulate, ai fini della loro ritumulazione a fianco o adiacente al parente prossimo di cui al comma precedente.

Tali concessioni saranno possibili anche per le salme già tumulate in tomba di famiglia ma solamente per quelle "in via provvisoria".

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizza, altresì, la concessione di sepolture private (loculi), diverse dalle tombe individuali e di famiglia, a persone decedute finanche sono nate a Zeddiani (pur se non residenti) o che abbiano parenti o affini entro il 6° grado, residenti a Zeddiani.

La concessione di tombe individuali e di famiglia può avere per oggetto:

- a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, di famiglia e cappelle, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
- b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.

Nel primo caso, la concessione è subordinata all'acquisizione del titolo edilizio autorizzativo abilitativo per il progetto della costruzione che si intende realizzare secondo quanto stabilito al Capo III del presente Regolamento.

Le concessioni per sepolture individuali, familiari e cappelle avviene per ordine progressivo di presentazione della domanda per cui fanno fede data e numero di protocollo, in base alla numerazione progressiva assegnata e risultante dall'apposita cartografia disponibile presso gli uffici Comunali.

Art. 17 – Sepolture private – Esercizio dei diritti d'uso

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.

In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione.

Qualora il richiedente sia il soggetto avente diritto, è legittimato ad agire anche in nome e per conto degli altri.

Art. 18 – Revoca della concessione

Il Comune ha facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate.

Art. 19 – Morte del concessionario

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione e sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 3 (tre) mesi dalla data di decesso, richiedendo la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione.

Art. 20 - Tariffe delle concessioni e modalità di pagamento.

I concessionari sono tenuti al pagamento del costo di concessione stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornato ogni qualvolta si renda necessario l'adeguamento, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale. Nel determinare la tariffa di concessione dei loculi si terrà conto del costo di realizzazione delle opere, dei costi di gestione, dell'incidenza del costo dell'area. Le tariffe saranno altresì incrementate ogni anno, della percentuale di rivalutazione ISTAT.

I pagamenti per la concessione di aree e loculi cimiteriali da parte dei richiedenti avvengono mediante il versamento sul conto corrente intestato alla tesoreria del Comune di Zeddiani.

Art. 21 – Vigilanza del Responsabile del Servizio

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata a richiesta del concessionario, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso.

Art. 22 – Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- k) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;

- l) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- m) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- n) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Responsabile del Servizio che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- p) entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri, o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali;
- q) l'ingresso ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte.

CAPO III

EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 23 - Disposizioni generali per il decoro del cimitero.

I privati dovranno attenersi alle seguenti norme:

- La manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle e tombe private è a totale carico dei privati concessionari;
- In caso di sepoltura privata abbandonata (per incuria o per morte degli aventi diritto) il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni;
- La realizzazione di qualsiasi opera all'interno del Cimitero, anche di piccola entità, non può avere inizio senza l'autorizzazione scritta dell'autorità comunale;
- Il Comune può obbligare, con ordinanza del Sindaco, per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene, opere di manutenzione nelle cappelle e tombe private a carico dei concessionari;
- Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi e sui cippi dovranno essere poste in opera dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del comune, che potrà esprimersi in merito alla tipologia scelta;
- Nel caso delle lapidi dei loculi comunali i suddetti elementi dovranno uniformarsi al modello scelto dal comune, per evitare disomogeneità sul fronte degli edifici a loculi;
- Il comune può far rimuovere o rimuovere direttamente, in caso di negligenza, gli ornamenti anche provvisori, ogni qualvolta siano giudicati indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo;
- Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori e coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine;
- E' vietato danneggiare o sfregiare i muri del Cimitero, le pareti delle cappelle, le lapidi ed ogni opera presente all'interno del Cimitero.

Art. 24 – Titoli Edilizi abilitativi all'esecuzione dei lavori

Per quanto concerne il regime autorizzativo edilizio per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione delle sepolture private si deve fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e alla L.R. 23 del 11 Ottobre 1985 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle ulteriori disposizioni procedurali stabilite dalla Normativa nazionale e Regionale.

I progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune in osservanza delle disposizioni di cui agli art. 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e del Regolamento edilizio comunale.

Art. 25 - Modalità costruttive generali dei manufatti

I nuovi manufatti funerari potranno essere realizzati sia con elementi prefabbricati certificati, sia in opera, con struttura in latero – cemento e/o cemento armato, adeguatamente isolati ed impermeabilizzati in conformità alla normativa vigente eseguiti a perfetta regola d'arte. È obbligatoria la Direzione Lavori con particolare cura agli scavi in trincea che dovranno rispettare il D.Lgs. 81/2008.

Per i manufatti realizzati con elementi prefabbricati dovranno essere prodotte le relative schede descrittive e le certificazioni di conformità rilasciate dal produttore.

Per i manufatti realizzati in opera al termine dei lavori dovrà essere prodotta la relativa certificazione di conformità dei materiali costruttivi e delle relative caratteristiche tecnico strutturali a firma di un tecnico abilitato.

Nella costruzione dei nuovi manufatti per le sepolture dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza metri 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Lo spessore delle pareti in c.a. non deve essere inferiore a cm. 12.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, o con chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. Ogni loculo o tumulo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali e i manufatti di copertura devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi e dei manufatti, sia verticali che orizzontali, devono avere elevate caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

Art. 26 – Sepolture private a inumazione

L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del DPR 285/90 e ciascun quadro comprende i posti delle fosse, distribuiti in file continuate simmetricamente ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.

In uno stesso quadro non potranno essere seppelliti cadaveri di adulti e di neonati. A tal uopo uno dei quadri in oggetto è destinato per l'inumazione dei cadaveri dei ragazzi aventi meno di dieci anni di età. Altro riquadro potrà essere destinato per l'inumazione di salme non mineralizzate provenienti da estumulazioni o esumazioni. L'occupazione delle fosse si farà cominciando da un'estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m 0,50 ed a metri 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:

- per persone oltre i 10 anni d'età: lunghezza del fondo m 2,20 e larghezza m 0,80;
- per i minori di 10 anni d'età: lunghezza del fondo m 1,50 e larghezza m 0,50.

Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente compressa.

Ogni cadavere da inumarsi nei campi comuni deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere; soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo.

La forma e le dimensioni delle lapidi o di altri disegni funerari ed epigrafi da incidersi sulle lapidi, le croci, sui campi di inumazione dovranno essere autorizzate dal Comune. In ogni caso le croci non potranno avere altezza superiore a cm 100 e le lapidi verticali di cm 50. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Art. 27 – Sepolture private a tumulazione

Loculo

Le sepolture private a tumulazione individuale del tipo loculo consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e rispondono alle tipologie costruttive adottate.

Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.

Il coperchio prefabbricato in cls di chiusura del loculo dovrà essere adeguatamente sigillato con idoneo materiale (silicone) in modo tale da garantirne la perfetta ermeticità.

La lastra di rivestimento del coperchio di chiusura dovrà essere realizzata utilizzando esclusivamente i materiali lapidei con le finiture e i colori indicati al successivo articolo 28, e dovrà essere di spessore tale da garantirne la robustezza, durabilità, consistenza strutturale e facilità d'installazione ed eventuale rimozione.

La lastra dovrà essere posizionata in corrispondenza del coperchio di chiusura, all'interno della cornice del riquadro del loculo senza modificare e/o demolire e/o danneggiare la struttura prefabbricata in cls del loculo e il relativo coperchio.

E' fatto divieto assoluto praticare demolizioni, fori, bucatore e modifiche alla struttura e manufatti prefabbricati in cls e l'inserimento negli stessi di tasselli e sistemi di ancoraggio simili.

La lastra dovrà essere adeguatamente attaccata alla struttura dei loculi esclusivamente tramite l'utilizzo di appositi collanti per l'edilizia debitamente certificati per l'utilizzo e applicazione con il materiale di finitura utilizzato.

Le applicazioni obbligatorie sulla lastra sono le iscrizioni recanti il nome e cognome del defunto e le date complete di nascita e morte.

Le generalità di cui al comma precedente dovranno essere obbligatoriamente affisse sulla tomba fin dal giorno del seppellimento anche in forma provvisoria, ma con materiali resistenti agli agenti atmosferici, quali la vetroresina o altri materiali che rispettino il decoro.

E data la possibilità in caso di loculi di due familiari affiancati orizzontalmente, applicare un'unica lastra di rivestimento dei coperchi dei due loculi. In tal caso dovrà comunque essere rispettato quanto indicato nei punti precedenti soprattutto per quanto riguarda il posizionamento della stessa all'interno della cornice del riquadro dei loculi senza modificare e/o demolire e/o danneggiare la struttura prefabbricata in cls dei loculi e i relativi coperchi.

La lapide nella sua forma definitiva dovrà essere realizzata e messa in opera entro 6 mesi dalla data della concessione.

La lastra dovrà essere di adeguato spessore, non dovrà eccedere e sporgere oltre il filo esterno della cornice del loculo.

Tutte le altre applicazioni quali fotografie, simboli, porta lanterne, portafiori decorativi, potranno occupare complessivamente un massimo di due terzi della superficie della lapide. L'eventuale avanzata porta lanterna e portafiori, da applicarsi nella parte bassa della lastra lapidea potrà sporgere rispetto alla lapide per un massimo di mm. 185.

Tomba individuale e tomba di famiglia

La sepoltura privata del tipo a tomba può essere di tipo individuale e di tipo familiare ed è costruita dai privati in area data in concessione d'uso, secondo gli schemi costruttivi previsti dalla normativa speciale in materia nonché secondo le tipologie, dimensioni e caratteristiche tecniche contenute nel presente regolamento, anche per ragioni di uniformità architettonica.

La concessione di area destinata alla costruzione di una sepoltura privata a tomba impegna il concessionario alla presentazione del relativo progetto, entro 3 mesi dalla data di rilascio della concessione. Dietro motivata richiesta, il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria può concedere una proroga di non oltre 1 mese del termine predetto.

I lavori dovranno essere completati entro anni 1 (uno) dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a riavere le somme versate per la concessione.

Il progetto deve essere approvato e autorizzato con le procedure previste dalle disposizioni edilizie ed urbanistiche vigenti nel rispetto della normativa regionale e statale.

Il progetto della tomba dovrà essere completo dei relativi rivestimenti ed arredi e decori che dovranno essere posti esclusivamente all'interno del perimetro dell'area concessa.

Le finiture e i rivestimenti esterni delle tombe dovranno essere esclusivamente in materiali lapidei pietre, marmi, graniti indicati all'art. 28 del presente regolamento. In ogni caso dovranno essere adeguati al contesto cimiteriale, con esclusione dei rivestimenti che non garantiscano l'uniformità cromatica dei colori dominanti.

L'area per la realizzazione della tomba è stabilita in mq. 2,50 (metri 1,00 fronte x metri 2,50 profondità).

La sepoltura privata individuale è destinata ad accogliere un solo posto salma, ed è realizzata secondo una tipologia interrata.

La sepoltura privata di famiglia è destinata ad accogliere due posti salma disposti uno sopra l'altro, ed è realizzata con tipologia interrata per il primo posto salma e con tipologia fuori terra per il secondo posto salma.

Planimetricamente sia le opere interrato che le opere e i rivestimenti in elevazione fuori terra potranno occupare ed ingombrare solo ed esclusivamente la superficie dell'area assegnata.

La nuova costruzione di sepolture private a tumulazione in tomba, dovrà rispettare per le parti emergenti le seguenti prescrizioni:

- l'esatta dimensione delle lastre orizzontali o basamento del monumento sarà definita nel progetto esecutivo in base alla costruzione della tomba;
- il massimo spiccato del piano orizzontale di chiusura della tomba, finito e rivestito, non potrà in ogni caso eccedere i 30 cm di altezza riferiti al piano del terreno di campagna sistemato in base alle quote del piano dei vialetti d'accesso nel caso della tipologia di sepoltura individuale (un posto salma);
- il massimo spiccato del piano orizzontale di chiusura della tomba, finito e rivestito, non potrà in ogni caso eccedere i 100 cm di altezza riferiti al piano del terreno di campagna sistemato in base alle quote del piano dei vialetti d'accesso nel caso della tipologia di sepoltura familiare (due posti salma);
- la lastre e parti verticali decorative della lapide/monumento dovranno essere contenute entro la massima altezza di 80 cm rispetto al piano orizzontale finito e rivestito;

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione, sia essa prefabbricata od eseguita in opera, dovrà comunque avere e rispettare le dimensioni interne e le caratteristiche di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

Cappella di famiglia

Le sepolture private del tipo a cappella familiare, sono costruite dai privati in area data in concessione d'uso, secondo gli schemi costruttivi previsti dalla normativa speciale in materia nonché secondo le tipologie, dimensioni e caratteristiche tecniche contenute nel presente regolamento, anche per ragioni di uniformità architettonica.

La concessione di area destinata alla costruzione di sepoltura privata del tipo a cappella impegna il concessionario alla presentazione del relativo progetto della cappella, entro 3 mesi dalla data di rilascio della concessione.

Dietro motivata richiesta il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria può concedere una proroga di non oltre 1 mese del termine predetto.

I singoli progetti delle cappelle, devono essere approvati e autorizzati con le procedure previste dalla disposizioni edilizie ed urbanistiche vigenti nel rispetto della normativa regionale e statale.

All'atto di approvazione del progetto viene stabilito il numero dei posti salma che possono essere accolte nel manufatto.

In ogni caso i progetti dovranno essere redatti con particolare cura, attenendosi ad opere aventi caratteristiche di particolare pregio artistico ed architettonico, adeguato alla dignità ed al decoro del luogo.

L'area per la realizzazione della cappella è stabilita in mq. 12.00 (metri 4,00 fronte x metri 3,00 profondità).

Planimetricamente sia le opere di fondazione che le opere di elevazione e copertura del progetto della cappella potranno occupare solo ed esclusivamente la superficie dell'area assegnata.

Il progetto della stessa dovrà essere completo dei relativi rivestimenti ed arredi e decori che dovranno essere posti esclusivamente all'interno del perimetro dell'area concessa.

Le cappelle potranno ospitare loculi, feretri, resti mortali, ossa e ceneri.

L'altezza minima interna della cappella non potrà essere inferiore a metri 3,00.

L'altezza massima esterna della cappella non potrà essere superiore a metri 4,30, misurata all'estradosso del punto più alto riferita al piano del terreno di campagna sistemato in base alle quote del piano dei vialetti d'accesso.

Il tetto potrà essere piano, a cupola a due falde (facciata a capanna) inclinate regolari, con pendenza non superiore al 25% e nel caso di tetto inclinato con rifinitura del manto di copertura con idoneo materiale architettonico adeguato al contesto.

Il pavimento dovrà essere realizzato su adeguato vespaio areato, ad una quota di 20 cm maggiore rispetto al livello delle aree circostanti.

È realizzabile uno sporto massimo di 30 cm incluso il sistema di deflusso della acque meteoriche (gronde e pluviali). Le gronde e i pluviali dovranno essere in rame, ed è consentito l'uso di materiale indeformabile per le parti terminali dei pluviali (ghisa e similari).

L'accesso alla cappella dovrà essere posizionato esclusivamente sulla parete del fronte principale lungo la parte prospettante il viale pedonale e dovrà essere posizionato ad una quota compatibile con la quota del terreno circostante e dei viali interni del cimitero.

L'accesso potrà essere protetto con chiusura ad infisso cieco, a vetri, ovvero con cancello in materiale metallico, aventi larghezza minima di cm 1,20 ad anta doppia simmetrica.

È vietato l'uso di colorazioni non adeguate al contesto cimiteriale.

~~Le finiture e i rivestimenti interni ed esterni delle cappelle dovranno essere esclusivamente in materiali lapidei pietre, marmi, graniti indicati all'art. 28 del presente regolamento. In ogni caso dovranno essere adeguati al contesto cimiteriale, con esclusione dei rivestimenti che non garantiscano l'uniformità cromatica dei colori dominanti.~~

Le finiture e i rivestimenti interni ed esterni delle cappelle dovranno essere consoni al contesto cimiteriale. Nel caso in cui siano realizzati in materiali lapidei (pietre, marmi, graniti) dovranno rispettare tipologie e caratteristiche indicate all'art. 28 del presente regolamento. La tipologia di materiali da utilizzarsi per le finiture interne ed esterne, nonché i colori proposti saranno oggetto di valutazione all'atto dell'istruttoria della pratica edilizia. *(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03/08/2021)*

La costruzione dovrà consentire l'accesso ai disabili dall'esterno, quindi il vano principale della cappella potrà essere il vano dal quale avere accesso ai singoli loculi realizzabili, oppure sarà il vano dedicato alla raccolta di memorie, iscrizioni e altro relativamente ai defunti che vi saranno tumulati. L'introduzione del feretro o quando necessario la sua estumulazione, dovrà avvenire ai sensi delle prescrizioni di sicurezza sull'ambiente di lavoro (D.lgs 81/2008), quindi con impiego di un numero adeguato di persone e l'uso di apposite attrezzature come montafereetri, dei quali occorre considerare le necessità di ingombro operativo, nonché la manovrazione del feretro quando introdotto nel loculo o quando da estumulare.

E' tassativamente vietata la realizzazione di loculi accessibili dall'esterno della cappella, durante qualsiasi tipo di intervento edilizio, poiché i loculi facenti parte della cappella stessa, così come tutti i tipi di sepoltura appartenenti al suddetto manufatto dovranno avere accesso ed utilizzo solo ed esclusivamente dall'interno della stessa.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, è d'obbligo ottemperare alla normativa sismica quindi occorre sia redatto e depositato il progetto ed i calcoli strutturali.

Per l'uso del manufatto per la sepoltura sarà necessaria l'agibilità che verrà rilasciata se presenti:

- il collaudo strutturale dell'opera;
- il Nulla Osta post opera dell'Asl sul manufatto edilizio in ordine al soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari che soddisfino le richieste di legge (Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale e relative circolari ministeriali "cogenti" i cui contenuti di indirizzo sono prescrittivi per l'ASL che deve rilasciare pareri e N.O.);
- il rispetto delle indicazioni tecniche prescritte dal "Titolo abilitativo" rilasciato dal competente ufficio;
- il rispetto delle condizioni convenzionali contenute sul "Concessione di area cimiteriale" rilasciata dal Comune.

L'esecuzione di attività edilizia in difformità dai progetti approvati, nonché il mancato completamento delle opere, sarà sanzionata a norma del capo IV del D.P.R. 380/2001 e alla L.R. 23 del 11 Ottobre 1985 e successive modifiche ed integrazioni.

I loculi, le nicchie e le urne posizionati all'interno delle cappelle dovranno essere realizzati in conformità al D.P.R. n. 285/1990 e all'art. 25 del presente regolamento, pena l'inutilizzo del monumento funerario o della cappella fino all'adeguamento in conformità alla normativa.

I lavori dovranno essere completati entro anni 1 (uno) dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a riavere le somme versate per la concessione.

Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.

La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto con esito positivo l'atto di collaudo e di agibilità della struttura ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e le cui spese gravano interamente sul concessionario.

Art. 28 – Tipologia e caratteristiche dei materiali lapidei di rivestimento.

Per la realizzazione delle lapidi e il rivestimento dei manufatti delle tombe potranno esclusivamente essere utilizzati le seguenti tipologie di materiale nelle tipologie di colorazione indicate:

MARMI

- **Biancone di Orosei;**
- **Bianco di Carrara;**
- **Nero;**
- **Rosa Portogallo.**

PIETRE E GRANITI

- **Basalto grigio scuro e nero;**
- **Granito Beta rosa;**
- **Granito Multicolor rosso;**
- **Granito Shiwakashy rosa;**
- **Granito Japurana rosa.**

CAPO IV

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 29 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Le ditte di cui al precedente comma devono essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per i lavori edili ed essere in regola con le posizioni contributive, assicurative e previdenziali.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al primo comma gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione, da richiedere attraverso i moduli predisposti dall'ufficio competente. La richiesta deve essere inoltrata dal concessionario della sepoltura, che dovrà indicare gli estremi dell'impresa esecutrice.

Per semplici riparazioni di monumenti, lapidi, croci etc. e per i lavori di ordinaria amministrazione, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio competente, da richiedere attraverso apposita modulistica. Il richiedente può essere l'impresa esecutrice munita di delega da parte del concessionario della sepoltura, o il concessionario stesso.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal responsabile del servizio edilizio competente.

Prima dell'esecuzione di qualsiasi tipo d'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione al personale addetto alla custodia e vigilanza, ed esibito il relativo provvedimento autorizzativo.

Per la collocazione delle lapidi e dei rivestimenti lapidei il marmista o l'impresa avente titolo dovranno provvedere al montaggio, a propria cura e spese, previa osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

In caso di riscontrate irregolarità e/o inadempienze marmista o l'impresa dovrà apportare le opportune modifiche su indicazione del Responsabile del servizio.

Tutte le lapidi ed i monumenti funebri, ivi compresi i materiali per la costruzione di tombe di famiglia, non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio.

Per le lapidi verrà eseguita dal personale addetto, una verifica delle dimensioni della lastra, la posa avverrà a cura del marmista stesso, o di altro incaricato dal concessionario, o avente titolo, avendo cura di osservare gli allineamenti longitudinali che verranno indicati dagli addetti al cimitero.

La rimozione delle lastre e dei lastroni di chiusura della tomba, per inserimento di salme, resti ceneri, avverrà a cura e spese del concessionario, o dall'avente titolo, o dall'incaricato dal medesimo.

Art. 30 - Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere di cui agli articoli precedenti e di eventuali danni arrecati a seguito dei lavori stessi al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

Art. 31 - Recinzione aree e materiali di scavo

Nella costruzione di sepolcri di famiglia e cappelle, l'impresa esecutrice deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi senza l'autorizzazione del responsabile del servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di imbrattare o danneggiare altre opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare lo stato dei luoghi circostanti così come si trovava prima dell'intervento, provvedendo alla sistemazione delle opere eventualmente danneggiate.

Art. 32 - Introduzione e deposito materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio cimiteriale, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Tutte le opere che non sia indispensabile eseguire in loco, dovranno essere realizzate al di fuori del cimitero.

Per esigenze di servizio o di particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione, anche a lavori non conclusi, deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Al termine dei lavori le eventuali macerie e altri prodotti di risulta dovranno essere immediatamente sgomberati e conferiti a discarica a carico della ditta esecutrice.

Art. 33 - Orario di lavoro

I lavori potranno essere effettuati da parte delle imprese appaltatrici esclusivamente nei giorni e orari di apertura al pubblico, con esclusione del sabato e dei festivi e delle ore nella quali l'accesso è interdetto per le operazioni di esumazione e estumulazione.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.

Art. 34 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Per consentire un più facile accesso del pubblico nel cimitero, in occasione della commemorazione dei defunti, sono vietati:

L'inizio dei lavori per la costruzione di sepolcri di famiglia o cappelle dal 30 settembre al 5 novembre.

L'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.

I lavori dal 30 ottobre al 2 novembre compresi.

Il responsabile del servizio renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera dei materiali, per le opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, e alla messa in sicurezza del cantiere.

Art. 35 - Vigilanza sui lavori

Il responsabile del servizio edilizio, attraverso il personale dell'Ufficio e il necroforo, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 36 - Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

Il personale addetto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali, individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, espleta anche funzioni di custodia.

Il personale del cimitero vigila e controlla:

- Le operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'amministrazione.
- Le operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'amministrazione.
- L'afflusso, la permanenza e le attività del pubblico nell'ambito cimiteriale.

Il personale del cimitero è tenuto:

- A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
- Fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza

Al personale suddetto è vietato:

- Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno
- dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
- Ricevere compensi, sotto qualunque forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte.

- Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente il cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso e in qualsiasi momento.
- Trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti, e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO V

DISPOSIZIONI E NORME FINALI

Art. 37 - Rinvio alla normativa vigente.

Per ogni problematica scaturente dall'applicazione del presente Regolamento e per quanto non disciplinato e previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 e dalle Circolari del Ministero della Sanità, e all'ulteriore normativa vigente in materia.

Art. 38 – Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione, adeguandosi alle nuove disposizioni per quanto concerne la disciplina.

Art. 39 – Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del t. u. II. ss., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 40 – Decorrenza ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale.